Sentenza n. 6607/2025

Depositata il 30/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
FRANGIOSA ANTONELLO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice

in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6119/2023 depositato il 14/12/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4937/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 18/04/2023

Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. TK3C08100021 IRPEF-ALTRO 2014
- CONTESTAZIONE n. TK3C08100021 IRPEF-ALTRO 2015
- CONTESTAZIONE n. TK3C08100792 IRPEF-ALTRO 2014
- CONTESTAZIONE n. TK3C08100792 IRPEF-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza nr. 4937/28/2023 del 24.11.2022, depositata in segreteria il successivo 18.04.2023, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 7841/2021, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso gli atti di contestazione n. TK3CO8100792-2020, notificato in data 24.07.2021, periodo d'imposta 2014, e n. TK3CO8100021-2021, notificato in data 22.07.2021, periodo di imposta 2015 - 2016 – 2017, entrambi emessi dall'AGENZIADELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA I, con i quali, sulla scorta di PVC redatto dalla GDF, compagnia di Viterbo, veniva accertata e contestata, ai fini delle II.DD. e IVA, l'omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché la disponibilità di attività finanziarie detenute all'estero in violazione della normativa su monitoraggio fiscale di cui al DL 167/1990 e successive modifiche.

Avverso detta pronuncia, non notificata, proponeva appello il contribuente, il quale, previa acquiescenza alla statuizione con la quale il Giudice di prima istanza riteneva infondato il motivo di lagnanza attinente l'intervenuta decadenza del potere impositivo e la prescrizione della pretesa dell'Ufficio, insisteva per l'illegittimità, nel merito, della pretesa impositiva fondandola però su motivazioni diverse da quelle prospettate in I grado. In particolare egli rappresentava come la primigenia difesa fosse fondata su motivazioni da egli non condivise, conosciute solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo e frutto di travisamento dei fatti, imperizia e false circostanze dedotte dai precedenti difensori, circostanze non rispondenti al vero né da egli autorizzate e/o mai riferite agli stessi. Poneva in rilievo la condotta dei primi procuratori qualificandola quale patrocinio infedele per aver rappresentato al giudice di prime cure un quadro processuale non veritiero contraddicendo senza espressa autorizzazione le dichiarazioni rese in sede di ricorso introduttivo dall'attuale appellante. Pertanto, reiterava le eccezioni di infondatezza della pretesa fondandole però su circostanze di fatto e di diritto diverse da quelle dedotte in primo grado -se non in sede di memoria illustrativa- e come meglio esposte nell'atto di gravame.

Chiedeva, in accoglimento del gravame proposto, la riforma integrale della pronuncia gravata con conseguente annullamento degli atti opposti e condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Instava per la trattazione della controversia in pubica udienza ex artt. 33 e 34 del D.lgs. nr. 546/92.

Si costituiva l'appellata Agenzia delle entrate la quale, preliminarmente chiedeva la pronuncia di inammissibilità dell'appello in quanto proposto in aperta violazione dell'art. 57 del D.lgs. nr. 546/92. Di poi deduceva nel merito su ogni avverso motivo di appello.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Nella seduta del 22 ottobre 2025 la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente vagliata l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 57 del D.lgs. nr. 546/92 atteso che ove fondata avrebbe natura assorbente di ogni altra lagnanza e domanda formulata. La Corte osserva come la circostanza dell'avvenuto travisamento in I grado dei fatti riferiti dall'olim ricorrente, hodie appellante da parte degli originari difensori, poi revocati in sede "memoria illustrativa" 11.11.2022, costituisca ancora ad oggi mera asserzione non dimostrata in alcun modo né agli atti risulta prodotto alcun ricorso per infedele patrocinio in sede giudiziaria, dell'albo di appartenenza e/o in altra sede competente.

Di contro, come l'ente impositore ha l'onere, a pena di decadenza, di allegare i fatti nel provvedimento, così il contribuente ha l'onere di contestare i fatti affermati dall'ente impositore o allegare i fatti a fondamento della propria pretesa a pena di decadenza. Orbene, il processo tributario è caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale. L'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione. Il contribuente deve specificatamente dedurre tali presupposti nel ricorso introduttivo di primo grado. Le memorie illustrative rappresentano la tipologia di atto difensivo che racchiude le difese di carattere generico mentre l'integrazione dei motivi del ricorso viene posta in essere mediante una tipologia di atto difensivo, che presenta somiglianze strutturali con il ricorso introduttivo, pur intervenendo in un momento successivo del processo.

Ad ogni buon conto, i motivi devono, a pena di inammissibilità, essere rappresentati nel ricorso introduttivo. Ciò comporta sia che è inammissibile un ricorso senza motivi, sia che i motivi successivi non possono essere presi in considerazione dal Giudice. Si è ritenuto che la decadenza del potere di accertamento per scadenza del termine non potrebbe essere rilevata dal giudice e non potrebbe essere allegata dopo il ricorso, non ricorrendo i presupposti per la proposizione di motivi aggiunti, né tantomeno per la prima volta in appello. Il divieto di integrazione dei motivi vale anche nei procedimenti soggetti a reclamo, atteso che il reclamo si converte in ricorso e la relativa procedura si limita ad innovare la fase precedente il giudizio. Né, comunque, nel caso che ricorre, trattasi di "memorie integrative" atteso che l'integrazione dei motivi è resa possibile solo dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale atto. Alla Commissione non è più dato il potere di ordinare alle parti il deposito di qualsivoglia documento. Per tale motivo, l'integrazione dei motivi è possibile solo in seguito al deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti, circostanza qui non ricorrente. In ogni caso, tramite l'integrazione dei motivi, non è consentito mutare la motivazione sul fondamento dell'atto. È necessario, a pena di inammissibilità, che i motivi del ricorrente vengano sollevati nel ricorso introduttivo.

Nel caso che ricorre il contribuente ha mutato -con la presentazione di memorie illustrative in primo grado depositate in data 11.11.2022, che non possono comportare un ampliamento e/o cambiamento dei motivi originari di lagnanza ma solo specificazione o chiarimento della loro portata, memorie peraltro costituenti nella sostanza "memorie integrative" prodotte in assenza dei presupposti di legge-, i motivi formulati del ricorso introduttivo con conseguente inammissibilità di questi ultimi in quanto hanno determinano un illegittimo ampliamento della causa petendi.

Di conseguenza, ancor più inammissibile si rivela l'atto di appello il quale, stante l'introduzione di motivi diversi da quelli originariamente formulati in sede di ricorso introduttivo, si rivela prodotto in chiara violazione dell'art. 57 del D.lgs. nr. 546/92 il quale testualmente recita "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. …..omissis…. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".

L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Assorbito ogni altro motivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara inammissibile l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che qui si liquidano in euro 5.000,00, oltre oneri come per legge.

Così deciso in Roma, 22 ottobre 2025.

Il Relatore Il Presidente